



SENTENZA

N.460/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. **72334**, **72362** e **72806** R.G. depositati nelle date rispettivamente del 23.3.2020, 22.4.2020 e 7.10.2020, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ottaviano (NA), via Trappitella, n. 16/bis (pec: rizziculmo@pec.giuffre.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato in Napoli presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania,

	via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);	
	nonché contro	
	- MINISTERO DELLA DIFESA , in persona del Ministro	
	p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186,	
	rappresentato e difeso come in atti dalla propria	
	dipendente dott.ssa Irma Naso (pec:	
	previmil@previmil.difesa.it);	
	Visti i ricorsi introduttivi, gli altri atti e documenti di	
	causa;	
	Rilevate le costituzioni in giudizio dell'INPS e del	
	Ministero della Difesa.	
	FATTO	
	- l'odierna ricorrente risulta essere vedova del	
	Maresciallo della Marina militare, (omissis) per patologia	
	<i>“exitus per adenocarcinoma polmonare destro con</i>	
	<i>metastasi ossee diffuse”</i> ;	
	- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con	
	delibera assunta nell'adunanza n. 156, del 26.5.2015,	
	preso atto del processo verbale della Commissione	
	Medica Ospedaliera di Roma, riconosceva la dipendenza	
	da fatti di servizio dell'infermità sopra descritta in quanto	
	riconducibile alle particolari condizioni ambientali od	
	operative e causalmente connessa al servizio prestato a	
	bordo di Unità Navali, la cui costruzione risaliva al	
	2	

	periodo in cui l'utilizzo di amianto era comunemente	
	impiegato e non sottoposto a restrizioni;	
	- con decreto n. 1164, del 15.9.2016, il Ministero della	
	Difesa così disponeva: <i>“l’infermità exitus per</i>	
	<i>adenocarcinoma polmonare destro con metastasi ossee</i>	
	<i>diffuse sofferta dal Primo Maresciallo (omissis)è</i>	
	<i>riconosciuta sì dipendente da causa di servizio”,</i> con	
	conferimento dell'equo indennizzo agli eredi del <i>de cuius</i> ;	
	- con decreto n. 168, del 19.5.2016, il medesimo	
	Ministero equiparava il Maresciallo (omissis) a <i>“vittima</i>	
	<i>del dovere”</i> attribuendo al coniuge lo speciale assegno	
	vitalizio mensile;	
	- con ulteriore decreto n. 169, del 19.5.2016, il predetto	
	Ministero riconosceva all'erede la speciale elargizione	
	spettante alle <i>“vittime del dovere”</i> ;	
	- in data 23.11.2016, l'odierna ricorrente presentava	
	domanda all'INPS per ottenere la pensione indiretta di	
	privilegio nonché il beneficio della doppia annualità del	
	trattamento pensionistico di reversibilità <i>ex artt. 2,</i>	
	comma 3, l n. 407/1998.	
	- l'Istituto previdenziale, tuttavia, non riscontrava	
	l'istanza nemmeno a seguito di diffida trasmessa a mezzo	
	pec il 23.7.2020;	
	- in data 8.10.2020, la (omissis) adiva questa Sezione,	
	impugnando il silenzio-rifiuto dell'INPS ed eccependo la	
	3	

	violazione dell'art. 1897 d.lgs. n. 66/2010 ai fini del	
	riconoscimento del trattamento pensionistico ritenuto di	
	spettanza;	
	- con memoria del 2.12.2021, si costituiva in giudizio il	
	Ministero della Difesa chiedendo l'estromissione dal	
	giudizio per difetto di legittimazione passiva;	
	- con comparsa del 15.12.2021, si costituiva in giudizio	
	l'INPS per il rigetto del ricorso, sostenendo la necessità	
	della previa acquisizione del parere del Comitato di	
	Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla sussistenza	
	del nesso causale tra l'attività del <i>de cuius</i> all'interno	
	delle navi della Marina militare e l'infermità subita di	
	<i>"adenocarcinoma polmonare destro con metastasi ossee</i>	
	<i>diffuse"</i> ai fini dell'attribuzione dell'invocato trattamento	
	pensionistico privilegiato di reversibilità.	
	- all'udienza del 4.7.2022, questo Giudice	
	preliminarmente disponeva la riunione dei giudizi nn.	
	72806, 72334 e 72362 per ragioni di continenza ed	
	economia processuale. Successivamente il legale di parte	
	ricorrente precisava come il ricorso n. 72806 fosse un	
	duplicato del ricorso n. 72334, chiedendo, altresì, che	
	quest'ultimo venisse deciso, attesa la non utilità del	
	verbale ai fini del decidere. Chiedeva, infine, di porre in	
	decisione il ricorso n. 72362. L'avv. Tellone, per contro,	
	evidenziava la necessità del richiamato verbale,	

	dichiarando di non essersi costituito per il giudizio n.	
	72362.	
	Con ordinanza n. 138/2022, del 7.7.2022, questo	
	Giudice richiedeva alla ASL NA 1 Centro un parere	
	medico - legale sui seguenti quesiti: <i>“dipendenza da</i>	
	<i>causa di servizio dell’infermità “adenocarcinoma</i>	
	<i>polmonare destro con metastasi ossee diffuse”</i> . Per	
	<i>l’ipotesi di sussistenza trattamento pensionistico</i>	
	<i>adequato”</i> .	
	In data 6.3.2024 l’incaricato organo peritale trasmetteva	
	a questa Sezione il richiesto parere medico – legale.	
	Con note difensive del 22.8.2024, parte ricorrente	
	insisteva come in atti riportandosi alle argomentazioni	
	già formulate.	
	All’odierna pubblica udienza, presenti l’avv. Pasquale Lo	
	Verde, per delega orale dell’avv. Gesuè Ulmo Tullio Rizzi	
	per la ricorrente, e l’avv. Gianluca Tellone per l’Ente	
	previdenziale, i quali si sono riportati entrambi alle	
	proprie difese concludendo come in atti.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, è necessario pronunciarsi sulla	
	eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal	
	Ministero della Difesa.	
	L’eccezione è fondata e merita accoglimento.	
	5	

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 335/1995 la competenza alla trattazione delle pratiche pensionistiche concernenti il personale militare in quiescenza nella posizione della riserva (a seguito di dimissioni, inidoneità al servizio, perdita del grado *etc...*), ovvero deceduto in costanza di servizio successivamente all'1.1.2010, è stata assunta dall'INPDAP, oggi INPS, la quale è deputata a procedere, in presenza delle condizioni di legge, al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio.

Le condizioni fissate dalla legge ricorrono, quindi, nella fattispecie in esame ove l'odierna ricorrente, in qualità di coniuge del Maresciallo della Marina (omissis) deceduto il 31.12.2010, ha presentato domanda all'Ente previdenziale competente, in data 23.11.2016, al fine di vedersi riconosciuta la pensione indiretta di privilegio.

Per i motivi illustrati, si estromette il Ministero della Difesa dal presente giudizio.

2. Nel merito, è d'obbligo accertare, in primo luogo, la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità occorsa al (omissis) ai fini del riconoscimento in favore dell'odierna ricorrente, sua avente causa, del diritto a pensione privilegiata di reversibilità.

A tal proposito, questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 138/2022, del 7.7.2022, ha richiesto un parere

	medico - legale che la ASL NA 1 Centro ha trasmesso in data 6.3.2024.	
	A seguito dell'esame della documentazione, sanitaria ed amministrativa in atti, l'incaricato collegio medico, composto dai dott.ri (omissis) formulava le seguenti considerazioni: <i>"I quesiti posti dalla SVI riguardano: "Dipendenza da causa di servizio dell'infermità adenocarcinoma polmonare destro con metastasi ossee diffuse". Come già rappresentato dal parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (richiesta di parere n.6067 del 15/01/2015) la causa del decesso del fu (omissis) è stata l'adenocarcinoma polmonare destro con metastasi ossee diffuse e che può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio, in quanto riconducibile alle condizioni in cui si è svolto il lavoro dello stesso, in ambienti dove ha soggiornato e/o ha vissuto durante il suo servizio, su unità navali che risultavano costruite in un periodo in cui l'utilizzo dell'amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni, come da dichiarazione resa dalla Marina Militare – ufficio Generale del Personale - in data 14/05/2014".</i>	
	Le richiamate valutazioni della ASL NA 1 Centro appaiono in questa sede, alla stregua del canone della elevata probabilità logico-razionale, pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da	

esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi dalla documentazione versata in atti e da quanto dedotto dalle Amministrazioni convenute nei rispettivi atti processuali.

Pertanto, in virtù del rilevato accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità occorsa al (omissis), questo Giudice riconosce, in favore dell'avente causa (omissis), il diritto alla pensione privilegiata di reversibilità ai sensi dell'art. 92 d.p.r. n. 1092/1973, sussistendone le condizioni di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (23.11.2016) e condanna l'INPS al pagamento in suo favore, a partire dalla ridetta data, degli arretrati maturati, incrementati di rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale.

In secondo luogo, con riferimento alla domanda di doppia annualità, ritiene la stessa meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 5, comma 4, 1. n. 206/2004, secondo cui *“in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico”*. Tale beneficio risultava, peraltro,

	già riconosciuto ai sensi dell'art. 2 l. n. 407/1998 ai	
	superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità	
	secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul	
	trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari	
	dello Stato, approvato con d.p.r. n. 1092/73	
	limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli	
	maggioresnni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se	
	conviventi ed a carico.	
	Ricorrendo nel caso di specie i requisiti di legge (qualità	
	di coniuge superstite in capo all'odierna ricorrente e	
	<i>status</i> di vittima del dovere in favore del dante causa	
	(omissis)), si accoglie la domanda volta ad ottenere il	
	riconoscimento del beneficio della doppia annualità del	
	trattamento pensionistico di reversibilità a decorrere	
	dalla data dell'istanza amministrativa (23.11.2016), con	
	condanna dell'INPS al pagamento, dalla medesima data,	
	degli arretrati di spettanza, incrementati di rivalutazione	
	ed interessi nei limiti del cumulo parziale.	
	Assorbita ogni altra questione.	
	3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate	
	come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in composizione monocratica di Giudice	
	Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:	
	9	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]